

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

(Approvato dall'assemblea Generale Ordinaria dei soci in data 23 giugno 2012)

Articolo 1 Oggetto – Fondo di Solidarietà

Il presente Regolamento disciplina la gestione del Fondo di Solidarietà, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 16/05/2012 ed approvato dall'Assemblea generale dei soci del 23/06/2012. Il Fondo di solidarietà è costituito dal versamento mensile di € 1,00 (Euro uno/00) da parte di tutti i Soci assegnatari di immobili sociali. L'importo di € 1,00 (Euro uno/00) verrà aggiunto alle somme dovute mensilmente.

Articolo 2 Affidamento della gestione

Il Fondo di Solidarietà sarà gestito da un Comitato composto da 3 (tre) persone, designato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Comitato provvederà ad individuare i beneficiari dei sussidi, che saranno erogati dalla Cooperativa direttamente.

I Consiglieri di Amministrazione della Cooperativa possono far parte del Comitato di gestione del Fondo di Solidarietà.

Articolo 3 Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dei sussidi del Fondo di Solidarietà sono esclusivamente i Soci assegnatari degli immobili sociali che si trovino in una situazione di difficoltà economica accertata dal Comitato designato. Per poter beneficiare dei sussidi è condizione necessaria che i Soci in difficoltà siano in regola con l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7 dello Statuto (versamento del fondo di mutualità, corresponsione dei canoni di godimento, delle spese, delle quote-tessera, et similia).

Articolo 4 Tipologia dei Sussidi

I sussidi sono erogati esclusivamente per far fronte alle seguenti necessità:

- a) utenze autonome: riscaldamento, luce, gas, acqua e telefono (con esclusione delle utenze ricomprese nel bollettino mensile della Cooperativa);
- b) generi di prima necessità: alimentari, vestiario, cure mediche, sanitarie, medicinali e spese scolastiche per la scuola dell'obbligo.

Articolo 5 Criteri per l'erogazione

Presupposto per l'erogazione è la manifesta e comprovata necessità del richiedente e/o del suo nucleo familiare.

La situazione di necessità è identificata sulla base del principio del reddito e dei correlati criteri economici di valutazione.

In genere, si esclude di poter intervenire per i nuclei familiari che presentino redditi netti superiori a quelli indicati nella seguente tabella:

Personale del nucleo familiare	Reddito mensile netto massimo
1	€ 800,00 (Euro ottocento/00)
2	€ 1.000,00 (Euro mille/00)
3	€ 1.200,00 (Euro milleduecento/00)
4	€ 1.400,00 (Euro millequattrocento/00)
5	€ 1.600,00 (Euro milleseicento/00)

6 € 1.800,00 (Euro milleottocento/00)

7 o più € 2.000,00 (Euro duemila/00)

Nel reddito sono conteggiate tutte le entrate effettive da lavoro (dipendente e/o indipendente) e da pensione (con la sola eccezione dell'assegno di accompagnamento). E' possibile derogare ai sovra individuati limiti di reddito per gravi ed eccezionali situazioni accertate dal Comitato designato.

Al fine di identificare la reale situazione di bisogno ed il reddito presunto del reddito familiare del Socio richiedente, il reddito viene considerato sulla base dei seguenti criteri economici di valutazione:

a) Criterio della casa:

in via di principio, la proprietà di una o più abitazioni è ostativa all'ottenimento del beneficio del sussidio.

b) Criterio della vettura:

la proprietà di un veicolo adeguato al prezzo e cilindrata alle esigenze del nucleo familiare e/o lavorative non costituisce elemento di esclusione dal beneficio del sussidio (in via di principio la vettura non deve avere un costo superiore ad € 20.000,00 (Euro ventimila/00)

c) Criterio del patrimonio mobiliare:

attività finanziarie, depositi su conti correnti bancari o postali normalmente costituiscono motivo di esclusione dal beneficio del sussidio se superano l'ammontare di € 2.000,00 (Euro duemila/00)

d) Ulteriori criteri:

è in facoltà del Comitato valutare qualsiasi altro elemento indiziario della capacità reddituale. Gli interventi a favore di nuclei familiari con presenza di persone in età lavorativa disoccupate sono condizionati alla verifica della reale impossibilità di trovare occupazione. Di norma, non si interviene se i componenti del nucleo familiare hanno perso o abbandonato il lavoro per motivi non giustificati. Il Comitato dovrà in ogni caso verificare la situazione del nucleo familiare e valutare l'attendibilità delle informazioni acquisite, al fine di evidenziare eventuali condizioni che attestino un tenore di vita incompatibile con i criteri di assistibilità.

Il Comitato designato si occuperà del buon esito dell'intervento (pagamenti a buon fine, et similia) nel pieno rispetto delle norme di riservatezza.

Articolo 6 Procedimento per l'erogazione

Le domande di concessione del sussidio, da redigersi su apposito modulo prestampato conforme a quello allegato al presente regolamento, dovranno essere presentate presso la sede della Cooperativa e rinnovate ogni 6 (sei) mesi.

Il Comitato esaminerà le richieste possibilmente seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Un incaricato del Comitato designato provvederà ad effettuare una visita domiciliare, anche nel caso di nuclei familiari già conosciuti, in quanto deve essere sempre garantita la correttezza e l'aggiornamento delle informazioni fornite dai richiedenti.

Le domande verranno assolte sino all'esaurimento della capacità del Fondo di Solidarietà.

Qualora il Fondo di Solidarietà non fosse sufficientemente capiente per soddisfare tutte le richieste dei Soci bisognosi, a parità di situazioni di necessità, verrà preferita la richiesta avanzata dai Soci ultra sessantacinquenni.

Articolo 7 Sussidio

L'importo del sussidio non può eccedere l'ammontare di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per nucleo familiare.

Per ogni richiedente è preferibile che il sussidio sia erogato in più soluzioni.

Regola generale, salvo che ciò sia impossibile, le somme costituenti il sussidio devono essere direttamente gestite dal Comitato designato che deciderà con la maggioranza dei suoi membri, evitando la consegna diretta agli assistiti.

Articolo 8 Decorrenza

Il contributo mensile di € 1,00 (Euro uno/00) verrà richiesto ai Soci assegnatari e quindi aggiunto alle somme dovute a partire dal momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Per gli alloggi già in uso il contributo sarà versato mensilmente a partire da mese di ottobre 2012; pertanto da suddetta data sarà costituito a regime il Fondo di Solidarietà.